



COMUNE DI SAN PIETRO DI CADORE

Provincia di Belluno

Comune di San Pietro di Cadore

Provincia di Belluno

REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA URBANA

Regolamento comunale vigente, adottato con delibera di Consiglio comunale nr. del



COMUNE DI SAN PIETRO DI CADORE

Provincia di Belluno

INDICE

CAPO I: NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento.
- Art. 2 - Scopi del regolamento.
- Art. 3 - Ambito di applicazione.
- Art. 4 - Accertamento delle violazioni.
- Art. 5 - Operazioni di polizia giudiziaria.

CAPO II: DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL PUBBLICO

- Art. 6 - Degli esercizi di vendita al pubblico.
- Art. 7 : Occupazioni per esposizione di merci.
- Art. 8 : Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio.

CAPO III: DELLA NETTEZZA DELL'ABITATO

- Art. 9 - Disposizioni di carattere generale.
- Art. 10 - Portici - Cortili - Scale.
- Art. 11 - Divieto di abbandono dei rifiuti.
- Art. 12 - Materiali di risulta - Beni durevoli.
- Art. 13 - Espurgo dei pozzi neri.
- Art. 14: Ripari ai pozzi, cisterne e simili.
- Art. 15 – Atti vietati.
- Art. 16 - Conservazione degli edifici.
- Art. 17 - Delle canne fumarie.
- Art. 18 - Divieto di imbrattare edifici ed impianti.
- Art. 19 - Ornamenti esterni dei fabbricati.
- Art. 20 - Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse.
- Art. 21 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative.
- Art. 22 - Collocamento di cartelli, iscrizioni e luminarie.



COMUNE DI SAN PIETRO DI CADORE

Provincia di Belluno

Art. 23 : Altri divieti.

Art. 24 - Manutenzione dei terreni.

CAPO IV: DELLO SGOMBERO DELLE IMMONDIZIE E DELLA NEVE, DELL'ANNAFFIAMENTO

Art. 25 - Sgombero delle immondizie.

Art. 26 - Sgombero della neve.

Art. 27 - Rimozione del ghiaccio.

Art. 28 – Oggetti mobili e annaffiamento.

CAPO V: DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Art. 29 - Fonti normative.

Art. 30 - Sosta o fermata di veicoli a motore.

Art. 31: Circolazione e sosta con veicoli a motore.

Art. 32 - Trasporto di strumenti da taglio.

CAPO VI: VARIE

Art. 33 : Divieto di campeggio libero.

Art. 34 : Produzioni o esibizioni artistiche su suolo pubblico.

CAPO VII: DELLA CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI INCOMODI E PERICOLOSI

Art. 35 - Divieto di tenere animali.

Art. 36 - Animali pericolosi.

Art. 37 : Cani.

CAPO VIII: DEI MESTIERI RUMOROSI E INCOMODI - PREVENZIONE INCENDI

Art. 38 - Definizione.

Art. 39: Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto.

Art. 40 - Autorizzazione.

Art. 41 - Orario per l'esercizio delle attività rumorose od incomode.

Art. 42 - Divieto di produrre rumori e suoni molesti.

Art. 43 - Locali di pubblico spettacolo.

Art. 44 - Prevenzione incendi - Materiali esplosivi ed infiammabili.

CAPO IX: SANZIONI

Art. 45 : Sanzioni amministrative.

CAPO X : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI



COMUNE DI SAN PIETRO DI CADORE

Provincia di Belluno

Art. 46: Abrogazioni di norme.

Art. 47 : Entrata in vigore.

Art. 48: Norma finale.



COMUNE DI SAN PIETRO DI CADORE

Provincia di Belluno

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Con il presente regolamento viene disciplinata la polizia urbana nelle seguenti materie:
 - 1) occupazione del suolo pubblico;
 - 2) pulizia dei centri abitati;
 - 3) decoro dei centri abitati;
 - 4) quiete pubblica;
 - 5) sicurezza nei centri abitati;
 - 6) attività commerciali;
 - 7) mestieri rumorosi e incomodi.

Art. 2 - Scopi del regolamento.

1. Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la convivenza civile, nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo socio-economico della popolazione.

Art. 3 - Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento trova applicazione su tutto il territorio comunale, esclusi i seguenti centri abitati.
2. Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi, dei regolamenti, statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.
3. Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati, in circostanze straordinarie, dall'Autorità comunale o dagli agenti di polizia municipale.

Art. 4 - Accertamento delle violazioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata alla Polizia Locale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n°689 e successive modifiche.
3. I Responsabili dei Servizi possono adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

Art. 5 - Operazioni di polizia giudiziaria.

1. Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria gli agenti ed i funzionari devono sempre osservare le vigenti norme del codice di procedura penale.



COMUNE DI SAN PIETRO DI CADORE

Provincia di Belluno

2. Gli agenti hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti del reato, gli strumenti che servirono a commetterlo e tutto quanto può costituire prova del reato. Gli oggetti sequestrati devono essere consegnati al funzionario responsabile della custodia.

CAPO II

DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL PUBBLICO

Art. 6 - Degli esercizi di vendita al pubblico.

1. Nelle leggi e nelle altre disposizioni statali e regionali trovano disciplina:
 1. il commercio al dettaglio sulle aree private in sede fissa;
 2. i pubblici esercizi;
 3. l'orario dei pubblici esercizi;
 4. il commercio al dettaglio su aree pubbliche;
 5. la vendita delle carni fresche e congelate;
 6. la pubblicità dei prezzi;nonché tutte le altre attività commerciali e di vendita al pubblico.
2. I prodotti o le confezioni di prodotti destinati al consumatore commercializzati sul territorio comunale devono riportare le indicazioni di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, recante: "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229" (Art. 6 e 12).
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 100,00 euro.

Art. 7 - Occupazioni per esposizione di merci

1. Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo ed adempiere ai relativi oneri.
2. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell'esercizio.
3. Chi viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 100,00 euro.

Art. 8 - Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio

1. L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione integrativa.
2. Qualora l'attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, l'adempimento dei relativi oneri ed il rispetto del relativo Regolamento.
3. Ai pubblici esercizi, insediati sulle aree pubbliche o verdi, è vietata la vendita per asporto delle bottiglie in vetro.
4. La somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande sono vietati all'esterno del pubblico esercizio, fatti salvi i casi in cui vi siano la disponibilità di idonee attrezzature



COMUNE DI SAN PIETRO DI CADORE

Provincia di Belluno

e/o il rilascio della prescritta autorizzazione. Della presente violazione, rispondono solidalmente il titolare dell'autorizzazione del pubblico esercizio ed il trasgressore.

5. Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui al presente articolo è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 150,00 euro.

CAPO III

DELLA NETTEZZA DELL'ABITATO

Art. 9 - Disposizioni di carattere generale.

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 50,00 euro.

Art. 10 - Portici - Cortili - Scale.

1. I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio od impedimento.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 50,00 euro.

Art. 11 - Divieto di abbandono dei rifiuti.

1. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Tutti i proprietari di unità abitative e/o esercizi commerciali devono dotarsi e mettere a disposizione degli eventuali locatari, gli appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.
4. E' fatto obbligo di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti secondo le indicazioni e con le modalità stabilite dal soggetto incaricato della gestione dei rifiuti. In particolare:
 - deve essere effettuata la separazione ed il deposito negli appositi raccoglitori della parte organica (umido), del vetro, lattine e plastica, della carta e del secco;
 - e' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
5. E' vietato conferire rifiuti diversi da quelli per cui i contenitori e/o sacchetti sono destinati.
6. E' vietato il conferimento di rifiuti non prodotti nel territorio comunale.
7. Le violazioni di cui al presente articolo comportano la rimessa in pristino dei luoghi.
8. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 50 e 51, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei



COMUNE DI SAN PIETRO DI CADORE

Provincia di Belluno

rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. Chiunque viola le disposizioni dei commi 3,4,5,6,7 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 150,00.

Art. 12 - Materiali di risulta - Beni durevoli.

1. I materiali provenienti da scavi o demolizioni nonché i beni durevoli non possono rimanere nei luoghi ove si compiono dette opere, ma devono essere trasportati immediatamente nei luoghi indicati dall'autorità comunale.
2. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione. Il trasporto deve essere eseguito con carri atti ad evitare la disseminazione e lo spolverio.
3. È vietato, in qualsiasi tempo, depositare materiali sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
4. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero possono essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.
5. I beni durevoli di cui al comma 1, sottoposti alle disposizioni del presente articolo, sono:
 - a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
 - b) televisori;
 - c) computer;
 - d) lavatrici e lavastoviglie;
 - e) condizionatori d'aria.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 50,00 euro.

Art. 13 - Espurgo dei pozzi neri.

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi.
2. Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 50,00.



COMUNE DI SAN PIETRO DI CADORE

Provincia di Belluno

Art. 14: Ripari ai pozzi, cisterne e simili.

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono essere tali da impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
2. La violazione di cui al presente articolo comporta l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 50,00.

Art. 15 – Atti vietati.

1. È vietato:
 - a) gettare sulla pubblica via e nei canali l'acqua e materiali immondi, come pure di otturare le bocche dei fognoli;
 - b) scuotere tappeti, panni ed oggetti similari su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo;
 - c) spaccare legna, lavare autoveicoli od altro nella pubblica via;
 - d) gettare qualsiasi oggetto nelle fontane e vasche pubbliche;
 - e) fare qualsiasi scritta o segno sui muri e sulle strade;
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 50,00 euro.

Art. 16 - Conservazione degli edifici.

1. Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di conservazione ed in modo da evitare la irregolare caduta delle acque piovane o deterioramenti di materiali che possono imbrattare il suolo pubblico.
2. Anche dal punto di vista estetico i proprietari dei fabbricati sono tenuti a rimuovere ogni causa di deturpamento dell'ambiente; in particolare i proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile.
3. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe e dei numeri civici.
4. Uguali obblighi incombono al proprietario delle insegne. Per la tinteggiatura e la ripulitura della facciata esterna delle case si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.
5. È vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte, scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone od altra materia, i muri delle case, le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.
6. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad 100,00 euro.

Art. 17 - Delle canne fumarie.

1. Sia nell'interno, come all'esterno delle abitazioni, non è permesso accendere fuochi se il fumo non immette in apposita canna fumaria che sfoghi sul tetto.



COMUNE DI SAN PIETRO DI CADORE

Provincia di Belluno

2. È vietato dare sfogo al fumo dei camini, stufe, ecc. appoggiando le relative condutture alle pareti, alle finestre ed ai muri esterni.
3. I camini devono sporgere almeno un metro dal tetto, essere di altezza non inferiore alle case contigue e superarle se servono a fucine produttori gas nocivi o fastidiosi. L'altezza minima dei camini di queste ultime sarà stabilita, caso per caso, dall'autorità comunale.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 150,00 euro.

Art. 18 - Divieto di imbrattare edifici ed impianti.

1. È vietato imbrattare e deturpare in modo qualsiasi gli edifici pubblici e privati e loro attinenze, ed i manufatti di ogni specie.
2. L'affissione dei manifesti stampati, manoscritti ecc. deve essere eseguita in conformità alle prescrizioni del regolamento sulle pubbliche affissioni.
3. È vietato arrampicarsi sui pali delle pubbliche condutture, della pubblica illuminazione, nonché sui pubblici manufatti e sulle piante.
4. Nei giorni di fiera e di mercato è vietato accostare sui pubblici monumenti, sugli infissi delle pubbliche condutture e della pubblica illuminazione, oggetti da esporsi in vendita.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 50,00 euro.

Art. 19 - Ornamenti esterni dei fabbricati.

1. I vasi di fiori, le cassette, le gabbie di uccelli ed altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze a scopo di ornamento, devono essere convenientemente assicurati al muro.
2. Sulle finestre delle case e attinenze non possono essere esposti oggetti all'infuori di quelli che costituiscono ornamento.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 50,00 euro.

Art. 20 - Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse.

1. È vietato danneggiare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici ed i manufatti, sia pubblici che privati.
2. È vietato recare guasti in qualunque modo alle targhe, frecce di direzione, spartitraffici relativi alla segnaletica stradale, nonché ai candelabri, lampade, condutture della luce ed a qualsiasi altro oggetto servente alla pubblica illuminazione. È, inoltre, vietato danneggiare le condutture del gas e dell'acqua potabile od incagliarne il funzionamento.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 50,00 euro.

Art. 21 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative.

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie e sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere l'approvazione dell'amministrazione comunale, sempre osservando le disposizioni di legge al riguardo. A questo scopo dovranno sempre venir presentati, in tempo utile, i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso.



COMUNE DI SAN PIETRO DI CADORE

Provincia di Belluno

2. Il responsabile del servizio, nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre le opere, dopo il loro compimento, al collaudo da parte di un'apposita commissione.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 50,00 euro.

Art. 22 - Collocamento di cartelli, iscrizioni e luminarie.

1. Salve le norme del regolamento edilizio comunale, non sarà in alcun caso consentito il collocamento di cartelli a forma di cassetta luminosa, sporgenti dal muro, né di cartelli a forma di scudo da applicarsi agli angoli dei fabbricati.
2. Il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie ed, in genere, di ogni opera esteriore a carattere permanente potrà essere vietato a tutela della bellezza panoramica e per rispetto all'arte o alla storicità dei luoghi, secondo il giudizio che esprimerà l'autorità comunale.
3. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni e di insegne.
4. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.
5. Nei luoghi o negli edifici ricordati al comma terzo è vietata, altresì, l'affissione dei manifesti, degli avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.
6. La collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, è consentita.
7. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà e previa richiesta al competente Ufficio Comunale. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.
8. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
9. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.
10. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
11. Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
12. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 50,00 euro.

Art. 23 - Altri divieti

1. Sul suolo pubblico è vietato:

lavare i veicoli;



COMUNE DI SAN PIETRO DI CADORE

Provincia di Belluno

- eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;
 - scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
 - gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
 - bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose. È ammesso, secondo la tradizione e gli usi locali, il lavaggio di vestiti nelle fontane a ciò appositamente destinate (lavatoi);
 - bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi e sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
 - creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
 - utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini ai maggiori di anni 12;
 - collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
 - soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
 - abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale, fatto salvo quanto previsto per i rifiuti;
 - portare gli sci od altri corpi rigidi in modo tale da recare offesa a terzi;
 - fare esplodere mortaretti, petardi, fuochi d'artificio e simili, a meno di 20 metri dagli edifici;
 - collocare, affiggere o appendere etichette adesive, locandine, manifesti o alcunché sui beni pubblici;
 - affiggere locandine o manifesti sulle bacheche riservate alla pubblicità delle manifestazioni organizzate o patrociniate dal Comune e comunque al di fuori degli spazi a ciò destinati;
 - abbandonare sul suolo pubblico mozziconi di sigaretta, chewing-gum, bottiglie, lattine, bicchieri e cannuce in plastica.
2. E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.
 3. Nei luoghi pubblici in cui si trovano aiuole o piante a scopo di abbellimento e di decoro urbano, è vietato cogliere fiori, salire sugli alberi, strappare foglie e rami, danneggiare in qualsiasi modo le piante, invadere gli spazi erbosi appositamente segnalati, lasciarvi entrare cani o altri animali. Nei giardini o aree similari è vietata l'introduzione di veicoli.
 4. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio, sia su area pubblica che su area privata a confine con l'area pubblica, è vietato installare od impiantare nel terreno qualsiasi tipo di recinzione, delimitazione o corpo solido che possano comportare pericolo verso terzi, è comunque sempre vietato l'utilizzo di filo spinato; sono proibite le recinzioni con nastro segnaletico stradale e quelle in rete plastica, ad eccezione di quelle necessarie alla delimitazione delle aree di cantiere e per la sola durata dei lavori.
 5. La violazione di cui al comma 1, punto c), comporta l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi.
 6. Le altre violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
 7. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 lettere i), n) e o) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 100,00 euro.



COMUNE DI SAN PIETRO DI CADORE

Provincia di Belluno

8. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 50,00 euro.

Art. 24 - Manutenzione dei terreni

1. Ai proprietari o in ogni caso ai soggetti tenuti per legge o contratto o altra obbligazione, alla manutenzione dei terreni inerpati siti nelle vicinanze delle abitazioni o comunque visibili da luogo pubblico, è fatto obbligo di tagliare e rimuovere l'erba entro il giorno 15 luglio di ogni anno e di mantenere le medesime aree in ordine e sfalciate fino al 15 settembre di ogni anno.
2. La violazione di cui al presente articolo comporta l'obbligo del ripristino dei luoghi e l'inosservanza, decorso vanamente il termine di venti giorni dall'ordine impartito, prevede l'esecuzione d'ufficio con addebito delle spese sostenute per l'esecuzione, a carico del trasgressore.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 50,00.

CAPO IV

DELLO SGOMBERO DELLE IMMONDIZIE E DELLA NEVE, DELL'ANNAFFIAMENTO

Art. 25 - Sgombero delle immondizie.

1. La materia è compiutamente disciplinata dal vigente «Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati» di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, parte IV.
2. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Art. 26 - Sgombero della neve.

1. I proprietari di case hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di sgomberare dalla neve i marciapiedi per l'intera loro larghezza non appena sia cessato di nevicare o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo, depositando la neve rimossa in modo da non recare intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.
2. È vietato lo scarico della neve sulle aree pubbliche destinate alla circolazione di veicoli e pedoni. Solamente in caso di assoluta urgenza e necessità verificata dal comune e sotto cautela da prescriversi, potrà essere permessa la rimozione della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle vie e piazze.
3. Gli obblighi di cui sopra incombono, altresì, in via solidale con i proprietari relativi e per il tratto corrispondente, ai titolari dei negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti a piano terreno.
4. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.
5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è tenuto alla rimessa in pristino ed è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a 50,00 euro.



COMUNE DI SAN PIETRO DI CADORE

Provincia di Belluno

Art. 27 - Rimozione del ghiaccio.

1. Nel caso di formazione di strati di ghiaccio sui marciapiedi e ghiaccioli pendenti dagli aggetti delle case nello spazio pubblico, i proprietari o conduttori delle case dovranno immediatamente rimuovere il pericolo, facendolo coprire con polvere o rompendolo o facendolo cadere.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è tenuto alla rimessa in pristino ed è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a 50,00 euro.

Art. 28 – Oggetti mobili e annaffiamento.

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
3. Le violazioni di cui al presente articolo comporta la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 50,00.

CAPO V

DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Art. 29 - Fonti normative.

1. La circolazione stradale è compiutamente disciplinata:
 - a. dal nuovo codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche;
 - b. dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, emanato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.

Art. 30 - Sosta o fermata di veicoli a motore.

1. Fermo quanto disposto dal Codice della Strada, è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla normale dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali ovvero i mezzi di polizia e di soccorso nell'espletamento dei servizi d'istituto.
2. Al fine di contenere il diffondersi di odori molesti, è vietata la sosta prolungata dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti solidi urbani, se non preventivamente bonificati attraverso la rimozione ed il lavaggio dei residui di rifiuto.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 50,00.

Art. 31: Circolazione e sosta con veicoli a motore.

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa regionale, sono vietate la circolazione e la sosta con i veicoli a motore nei prati, nei prati-pascoli e nei boschi.



COMUNE DI SAN PIETRO DI CADORE

Provincia di Belluno

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 200,00.

Art. 32 - Trasporto di strumenti da taglio.

1. È vietato attraversare luoghi con falci, coltelli od altri strumenti da taglio o comunque pericolosi non opportunamente protetti allo scopo di non costituire pericolo di danni ai passanti.
2. È vietato esporre fuori dalle vetrine falci e strumenti taglienti.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 50,00.

CAPO VI

VARIE

Art. 33 : Divieto di campeggio libero

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/ o l'impianto di tenda, fuori dalle aree appositamente attrezzate; fermo quanto disposto dalla normativa vigente, è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
2. La sosta delle autocaravan è sempre consentita in osservanza delle norme del Codice della Strada. Durante la sosta è vietata l'installazione anche temporanea di strutture mobili o fisse di copertura (tende e tendalini), di tavoli, sedie e simili, zerbini, gradini esterni appoggiati al suolo o sporgenti, nonché l'utilizzo di cunei livellatori e calzatoie.
3. Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. Ai Servizi Tecnologici e della Manutenzione del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Locale per l'attuazione di quanto sopra disposto.
4. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
5. La violazione di cui al presente articolo comporta l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi dei concessionari del servizio i quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 50,00.

Art. 34 : Produzioni o esibizioni artistiche su suolo pubblico

1. Le produzioni o esibizioni artistiche su suolo pubblico, che possono comportare sovraffollamento, pericolo o disturbo alla quiete pubblica, sono soggette ad avviso preventivo al Sindaco o suo sostituto, il quale, valutate le condizioni di sicurezza e opportunità, potrà assentirne tacitamente l'esecuzione o vietarle espressamente.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 100,00.



COMUNE DI SAN PIETRO DI CADORE

Provincia di Belluno

CAPO VII

DELLA CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI INCOMODI E PERICOLOSI

Art. 35 - Divieto di tenere animali.

1. Nei centri urbani non è permesso tenere o lasciar vagare animali bovini, ovini, suini, equini, ecc., né animali da cortile.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 50,00.

Art. 36 - Animali pericolosi.

1. Tutti gli animali di indole feroce, anche se addomesticati, o che comunque possano costituire pericolo per la pubblica incolumità dovranno:
 - a. essere trasportati su mezzi idonei e con tutte le necessarie precauzioni;
 - b. essere custoditi in gabbie sufficientemente solide, sempre in perfetto stato di manutenzione e comunque tali da rendere impossibile, in ogni momento, qualsiasi contatto con le persone e con gli altri animali.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 50,00.



COMUNE DI SAN PIETRO DI CADORE

Provincia di Belluno

Art. 37 – Cani.

1. Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio eventualmente muniti di idonea museruola. I cani da guardia, dovranno essere tenuti in modo che non aggrediscano o mordano.
2. Il proprietario o la persona momentaneamente incaricata della custodia e/o accompagnamento devono essere muniti di apposita attrezzatura (paletta e/o sacchetti igienici) per pulire e raccogliere gli escrementi degli animali.
3. Qualora gli animali sporchino con deiezioni organiche il suolo pubblico, è obbligatorio procedere all'immediata asportazione mediante l'attrezzatura indicata.
4. Nei parchi e giardini pubblici e nelle aree riservate per lo svago e ricreazione, l'accesso ai cani è consentito a condizione che:
 - l'accesso al luogo non sia espressamente vietato con apposito cartello;
 - sia rispettato il disposto di cui ai commi 1°, 2° e 3°.
5. E' in ogni caso vietato l'accesso agli spazi riservati ai giochi dei bambini.
6. E' fatto obbligo di impedire che gli animali sporchino, anche con solo liquido organico, gli accessi alle civili abitazioni, o gli spazi prospicienti negozi, pubblici esercizi ed edifici pubblici.
7. Dall'osservanza degli obblighi e ai divieti del presente articolo, sono esentati i non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento appositamente addestrati.
8. E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone.
9. Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto od a porlo in condizioni tali da non disturbare.
10. I detentori di cani o di altri animali in luoghi privati dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transiti sulla pubblica via.
11. Potranno essere tenuti senza guinzaglio e museruola :
 - i cani da caccia fuori del centro abitato a seguito del cacciatore, nel rispetto della normativa vigente in materia;
 - i cani da pastore quando accompagnano il gregge;
 - i cani delle forze di polizia nonché quelli appartenenti ad organismi/enti di soccorso durante l'impiego per fini d'Istituto.
12. Chiunque viola le disposizioni dei commi 3 e 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 100,00.
13. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 50,00.

CAPO VIII

DEI MESTIERI RUMOROSI E INCOMODI - PREVENZIONE INCENDI

Art. 38 - Definizione.

1. Sono considerate attività rumorose od incomode tutte quelle attività che richiedono l'impiego di macchine, motori o altri strumenti, anche normali che, con l'uso, recano molestia al vicinato.
2. Sono considerate, in ogni caso, «incomode», le attività che producono odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.



COMUNE DI SAN PIETRO DI CADORE

Provincia di Belluno

Art. 39 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto.

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, carteggiatura, sabbiatura, taglio di pietre, marmi e graniti, senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
4. Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 100,00.

Art. 40 - Autorizzazione.

1. Chiunque intende avviare una attività rumorosa o altrimenti incomoda, dovrà inoltrare apposita domanda all'amministrazione comunale, la quale potrà condizionare il rilascio dell'autorizzazione a particolari condizioni o non accoglierla.
2. Sull'autorizzazione dovranno essere descritti i macchinari da installare ed indicate le procedure di lavorazione, con l'avvertenza che, sia per la introduzione dei macchinari nuovi, che, per variazioni al sistema di lavorazione, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 100,00.

Art. 41 - Orario per l'esercizio delle attività rumorose od incomode.

1. Il sindaco, con ordinanza, può vietare, in determinate ore, l'esercizio delle attività rumorose od incomode.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 50,00.

Art. 42 - Divieto di produrre rumori e suoni molesti.

1. Sia nelle case di civile abitazione che nei pubblici esercizi, negozi e fabbriche è vietato produrre rumori, suoni, grida che possano recare disturbo ai vicini.
1. Dalle ore 24,00 alle ore 07,00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle occasioni in cui, tradizionalmente, è d'uso festeggiare anche oltre gli orari suindicati (Capodanno, Carnevale, ecc.).
3. Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo di cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 100,00.

Art. 43 - Locali di pubblico spettacolo.



COMUNE DI SAN PIETRO DI CADORE

Provincia di Belluno

1. Nei locali di pubblico spettacolo (sale da ballo, cinema, ritrovi, ecc.), i suoni debbono essere attivati in modo che non siano percepibili dall'esterno.
2. Per i ritrovi e spettacoli all'aperto dovranno essere limitati, quanto più possibile, disturbi al vicinato ed osservato scrupolosamente l'orario di attività.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 100,00.

Art. 44 - Prevenzione incendi - Materiali esplosivi ed infiammabili.

1. Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni e dal relativo regolamento 6 maggio 1940, n. 635 e successive modificazioni, nonché dai decreti del Ministero dell'Interno 31 luglio 1934 e 12 maggio 1937, è vietato tenere nell'abitato esplosivi ed infiammabili per l'esercizio di minute vendite senza autorizzazione della autorità competente.
2. E' altresì vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura, fatti salvi i casi in cui i fuochi vengano preventivamente autorizzati dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.
3. E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile (art. 59 c.2 TULPS).
4. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti e fatte salve eventuali direttive speciali emanate in materia, è ammessa l'accensione di fuochi nell'esercizio delle attività rurali, nei periodi previsti con apposita ordinanza.
5. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
6. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.
7. Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 150,00.

CAPO XIII : SANZIONI

Art. 45 - Sanzioni amministrative

1. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni e dell'art. 7 -bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria indicata in ogni articolo oltre alle sanzioni amministrative accessorie e fatta salva l'applicazione degli artt. 13 e 20 della L. 24/11/1981 n. 689.
2. Qualora la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporti l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, detti obblighi, se le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.
3. Qualora il trasgressore non esegua il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 2, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal caso, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore o dell'obbligato in solido.



COMUNE DI SAN PIETRO DI CADORE

Provincia di Belluno

CAPO IX : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 46 - Abrogazioni di norme.

Sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.

Art. 47 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento di Polizia Urbana sarà pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore trascorsi ulteriori quindici giorni dalla data di ripubblicazione.

Art. 48 - Norma finale

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo auto.



COMUNE DI SAN PIETRO DI CADORE

Provincia di Belluno

Il presente regolamento:

– è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del con atto n.;

– è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per giorni consecutivi

dal al

con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto

annunciante la detta pubblicazione;

– è entrato in vigore il giorno

Data

Timbro

Il segretario comunale

.....

